Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Venerdì, 13 settembre 1929 - Anno VII** — **Numero 214**

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'« Istituto Poligrafico dello Stato », a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale è stato intestato all'« Istituto Poligrafico » medesimo. Tutte le somme che si inviano per acquisto di pubblicazioni della Libreria dello Stato, per abbonamenti e per inserzioni nella « Gazzetta Ufficiale » debbono essere versate distintamente su detto c/c. « Nel retro dei relativi certificati di allibramento deve sempre farsi la comunicazione dello scopo dell'invio ». L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale comunicazione.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

(5043)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2163.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1517.

Disposizioni integrative circa l'uso degli stemmi e sigilli dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 marzo 1927, n. 1048, contenente disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 11 aprile 1929, n. 504, concernente la foggia e l'uso dello stemma e del sigillo dello Stato;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati il R. decreto 27 marzo 1927, n. 1048, e tutte le disposizioni in contrasto con il R. decreto 11 aprile 1929, n. 504, e con il presente decreto.

Art. 2.

Gli stemmi ed i sigilli delle Amministrazioni statali attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti con altri che portino impresso lo stemma dello Stato approvato con il R. decreto 11 aprile 1929, n. 504.
Lo stemma predetto dovrà fregiare anche i sigilli dei notai, a decorrere dal 10 novembre 1929.

Art. 3.

I sigilli portanti impresso lo stemma dello Stato da usarsi dalle Amministrazioni statali e dai notai debbono essere esclusivamente quelli fabbricati dalla Regia zecca.

Art. 4.

Il primo capoverso dell'art. 64 del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, è sostituito dal seguente:
« Il distintivo del podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi ».
All'allegato n. 6 al regolamento indicato nel comma precedente, è sostituito l'allegato n. 1 al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 36. — MANCINI.

ALLEGATO N. 1.

Norme relative alla fascia del podestà.

La fascia del podestà deve portare ricamato sulla faccia anteriore dei due lembi il piccolo stemma (senza manto) dello Stato, di cui all'art. 2 del R. decreto 11 aprile 1929-VII, n. 504.
Lo stemma deve avere dimensioni proporzionate alla larghezza della fascia, occupandone, nel centro, i tre quarti.
La fascia deve terminare con una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri due e della larghezza di centimetri otto.

Tra la frangia e la parte inferiore dello stemma deve intercorrere tanta distanza quanta ne esiste fra il margine laterale dello scudo e l'orlo della sciarpa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **2164.**

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1530.**

Nuove disposizioni in materia di bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con l'art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la costruzione delle strade, degli acquedotti, come per la esecuzione in generale di miglioramenti fondiario-agrari interessanti più fondi, possono costituirsi consorzi tra i proprietari nei modi previsti per la costituzione di consorzi di bonifica idraulica di prima categoria.

Il provvedimento di costituzione dei consorzi è promosso dal Ministero dei lavori pubblici o da quello dell'economia nazionale secondo la rispettiva competenza.

I consorzi amministrativi esistenti possono assumere l'esecuzione di tutte o di alcune delle opere previste nella legge per la bonifica integrale, con deliberazioni di assemblee, prese a termini dei rispettivi statuti.

Tanto ai consorzi appositamente costituiti, quanto ai consorzi preesistenti che si assumano di eseguire le opere anzidette, si applicano le disposizioni in vigore per i consorzi di bonifica idraulica, fatta eccezione per quelle concernenti privilegi tributari. Le stesse disposizioni si applicano ai consorzi per la trasformazione fondiaria dei terreni ed ai consorzi d'irrigazione.

Restano, ad ogni modo, salve le attribuzioni dei Ministeri competenti, secondo le leggi in vigore.

Art. 2.

I consorzi di bonifica idraulica hanno l'obbligo di provvedere, tenendo distinte le rispettive gestioni, alle opere di bonifica agraria che interessino più fondi del comprensorio quando i proprietari interessati non siano d'accordo sulla necessità delle opere e sulle modalità esecutive di esse.

Al recupero della spesa in un termine non eccedente il trentennio il consorzio provvede secondo le prescrizioni dell'art. 65 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

Art. 3.

Ai consorzi di qualunque natura, che abbiano assunto di provvedere al bonificamento agrario del territorio consorziale, può essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici, o da quello dell'economia nazionale, secondo la rispettiva competenza, di estendere, su richiesta dei proprietari interessati, la loro attività al miglioramento di terreni posti fuori del proprio territorio, senza pregiudizio delle irrigazioni che si esercitano dal demanio dello Stato mediante propri canali.

All'esercizio di tale attività che dovrà svolgersi in località prossime e non incluse nel territorio di altri enti egualmente abilitati ad eseguire le opere di bonifica agraria di interesse dei singoli fondi, i consorzi provvederanno, tenendo distinta la relativa gestione.

Per la riscossione delle somme dovute dai proprietari dei terreni da migliorare, estranei al consorzio, valgono le stesse norme e gli stessi privilegi previsti per i tributi a carico dei proprietari consortisti.

Art. 4.

Il commissario governativo, a cui sia affidata la gestione straordinaria dei consorzi, in seguito a scioglimento delle loro amministrazioni, ha tutti i poteri spettanti all'assemblea, ai Consigli amministrativi ed al presidente.

Salve le disposizioni dell'art. 93 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, per quanto riguarda gli atti soggetti al *visto* per legalità, le deliberazioni del commissario sono soggette all'approvazione del prefetto solamente quando vincolino il bilancio per oltre cinque anni.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 97 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

Art. 5.

Il Governo del Re può riservare a sè la nomina del presidente dei consorzi che abbiano assunto o si propongano di assumere importanti opere pubbliche. Il relativo decreto Reale è promosso dal Ministro competente, sentito il Ministro per le finanze.

Il presidente può essere nominato al momento stesso della costituzione dell'ente, nel qual caso e fino a quando non siano costituiti gli organi definitivi del consorzio egli ha gli stessi poteri attribuiti al commissario nel caso di scioglimento delle Amministrazioni consorziali.

Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei consorzi durante l'esecuzione delle opere, il Governo può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore al doppio di quello previsto dallo statuto.

Art. 6.

Spetta al Governo di provvedere d'ufficio alla fusione dei consorzi, al raggruppamento delle Amministrazioni, ed alla modifica dei loro confini territoriali, quando occorra per il migliore conseguimento dei fini della bonifica integrale.

Nel caso di fusione, il relativo decreto Reale è promosso dal Ministro competente, sentito il Ministro per le finanze.

Art. 7.

I consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, hanno facoltà di esigere i contributi a carico dei consorziati con le forme ed i privilegi delle imposte dirette.

Se tra i consorziati siano Provincie o Comuni, essi avranno obbligo di rilasciare delegazioni sulle sovraimposte o su altri cespiti diretti fino a concorrenza delle somme dovute al consorzio.

Art. 8.

Fermo l'obbligo della trascrizione dei decreti di determinazione dei perimetri e di costituzione dei consorzi che co-

munque si occupino di bonifica idraulica od agraria, debbono essere trascritti anche i contratti o le deliberazioni dei consorzi stessi dalle quali derivino alle proprietà oneri reali garantiti da privilegio.

Spetta al consorzio ed ai proprietari interessati di curare che la trascrizione avvenga.

Le trascrizioni avranno luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di L. 10, anche quando ciascuna di esse concerna più ditte e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari.

Art. 9.

Quando esista il consorzio di proprietari, il Ministero dell'economia nazionale può affidare ad esso le funzioni di delegato tecnico, previste dagli articoli 14 e 15 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per l'esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiarie nei terreni soggetti ad uso civico.

Art. 10.

Le ragioni di preferenza attribuite dalla legge ai consorzi di fronte ad altri possibili concessionari di opere di bonifica, debbono essere fatte valere in occasione della concessione del primo lotto, quando si adotti il sistema della concessione per lotti successivi.

Resta però ferma la facoltà attribuita al Governo dall'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2464, di sostituire i consorzi al primo concessionario nell'esecuzione dei lotti successivi, liquidando la somma da rimborsare, anche per spese di impianto di cantieri e di mezzi d'opera.

Art. 11.

All'art. 8 della legge 18 maggio 1924, n. 753, è sostituito il seguente:

« Possono formare oggetto di concessione tutte le opere, di competenza statale, necessarie alla trasformazione dell'intero comprensorio o di un bacino oppure singoli lotti di opere purchè suscettibili di utile, distinto funzionamento ai fini della trasformazione.

« La concessione è consentita in base al progetto esecutivo delle opere da concedere. Quando però sia fatta per lotti, col progetto esecutivo del primo lotto dovrà essere presentato il progetto di massima del comprensorio o del bacino.

« Nel procedere alla concessione di ciascun lotto, sarà stabilito anche il contributo governativo supplementare che si ritenga di dover concedere ».

Art. 12.

Le quote di concorso dello Stato e degli altri contribuenti nella spesa delle opere di bonifica e di trasformazione fondiaria, nonchè delle opere idrauliche e idraulico-forestali eseguite in concessione variano secondo le quantità effettive dei lavori eseguiti, liquidate secondo i prezzi stabiliti invariabilmente coi provvedimenti di approvazione dei progetti.

Con l'atto di concessione si determina in una percentuale prefissa il corrispettivo per spese generali, comprese quelle di progetto e di anticipazioni di capitale, e la percentuale così stabilita si applica all'importo accertato dei lavori, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta per i detti titoli.

Limitatamente al caso di concessione a enti pubblici, può essere stabilito che i contributi, determinati sui preventivi, siano liquidati sulla base delle quantità effettive dei lavori eseguiti e delle spese effettivamente sostenute dal concessionario.

Per la vigilanza e il controllo sulla esecuzione dei lavori così regolati, potrà essere designato apposito funzionario, al quale spetterà di vistare i contratti e di approvare le varianti introdotte nei preventivi di concessione, quando non ne modifichino la sostanza e non ne aumentino la spesa.

Art. 13.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, ha facoltà di applicare il sistema di liquidazione previsto dal precedente articolo anche alle opere concesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Qualora il concessionario di opere di bonifica o di trasformazione fondiaria, od in generale chi abbia titolo ad imporre contributi a carico di proprietari, intenda cedere tali contributi e non possa, senza soverchio aggravio, procedere all'intimazione prevista dall'art. 1539 del Codice civile, il Ministro per i lavori pubblici e quello per l'economia nazionale, secondo la rispettiva competenza, può disporre che della cessione sia data notizia per estratto in un giornale quotidiano della Provincia e ne sia fatta notifica al prefetto competente a rendere esecutori i ruoli ed all'agente incaricato delle riscossioni.

La cessione sarà efficace a tutti gli effetti di legge, soltanto dopo compiute le formalità prescritte.

Art. 15.

Quando il Comitato interministeriale per le trasformazioni fondiarie abbia esclusa, a termini dell'art. 9 del decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, la possibilità di concedere ad un solo consorzio concessionario tutte le opere pubbliche preliminari e quelle di bonificamento agrario e di colonizzazione interessanti più fondi di un comprensorio da trasformare o di uno dei suoi bacini, il Governo può concedere tali opere a persone diverse dei consorzi dei proprietari, anche prima che sia trascorso il termine previsto dall'art. 2 della legge 29 novembre 1925, n. 2464.

Art. 16.

Quando lo sviluppo delle opere preliminari di trasformazione fondiaria consenta l'inizio dei lavori di bonifica agraria dei singoli fondi, il Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per i lavori pubblici, fissa i termini nei quali devono essere iniziati e compiuti i lavori di miglioramento, a cura dei proprietari.

Tanto ai consorzi che alle società concessionarie di opere di trasformazione fondiaria può essere imposto di provvedere alla redazione dei progetti, all'esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario di interesse dei singoli fondi, nonchè al finanziamento ed alla riscossione dei relativi contributi degli enti pubblici su richiesta dei proprietari obbligati ad eseguire i miglioramenti.

Per l'assunzione di tali cómpiti può esser resa obbligatoria l'adozione di un contratto tipo, da formularsi dal Comitato interministeriale per le trasformazioni fondiarie.

Il corrispettivo dovuto dai proprietari ai concessionari, in quella parte che non trovi compensazione col credito per contributi degli enti pubblici, è rimborsato in annualità comprensive di capitale ed interessi.

Quando i proprietari, nei termini prescritti per l'inizio dei lavori, non provvedano direttamente o non si valgano del-

l'opera del concessionario per l'esecuzione dei miglioramenti, oppure, dopo averli assunti, non li eseguano regolarmente a giudizio del Comitato interministeriale, i concessionari possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia nazionale a sostituirsi, nell'esecuzione dei lavori, ai proprietari inadempienti, acquistando il diritto a rimborso del valore dei miglioramenti.

I crediti spettanti ai concessionari verso i proprietari dei terreni migliorati sono riscossi con le forme ed i privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

Resta in ogni caso salva la facoltà del Ministero dell'economia nazionale di espropriare gli immobili dei proprietari inadempienti a termini dell'art. 7 della legge 29 novembre 1925, n. 2464.

Art. 17.

Nell'accertare l'ultimazione delle strade di bonifica, il Ministero dei lavori pubblici provvede anche alla inclusione di esse nelle varie classi previste dalla legge 13 novembre 1923, n. 2506, e l'inclusione equivale a consegna della strada all'ente obbligato a curarne la manutenzione.

Con lo stesso provvedimento ministeriale o con altro successivo, può tuttavia disporsi che la manutenzione sia curata dal consorzio dei proprietari interessati nella bonifica e in tal caso il Ministro per i lavori pubblici stabilisce di sessennio in sessennio la somma che l'ente, obbligato alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al consorzio di bonifica.

E' fatta salva la facoltà, prevista dall'art. 9 della legge 13 novembre 1923, n. 2506, di delegare presso l'Amministrazione obbligata alla manutenzione uno speciale commissario con l'incarico di far eseguire i lavori o di ordinarne il pagamento a carico dell'ente a cui spetta di provvedervi.

Art. 18.

I sussidi per opere di bonifica previsti dall'art. 122 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, possono concedersi anche a persone diverse da Comuni o consorzi.

I proventi di cui all'art. 22 dello stesso testo unico spettano all'esecutore dell'opera od al consorzio dei proprietari, quando la bonifica è di 2ª categoria.

Art. 19.

Nel Mezzogiorno d'Italia e nelle Isole il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere direttamente alla costruzione dei serbatoi o laghi, destinati prevalentemente all'irrigazione, con le norme riguardanti l'esecuzione delle opere pubbliche.

L'esercizio dei serbatoi, una volta costruiti, potrà essere dato in concessione, tenendo distinti, se occorra, l'irrigazione, l'eventuale produzione di energia idroelettrica e l'uso potabile.

Art. 20.

Le spese occorrenti per l'esecuzione a cura diretta dello Stato o per il pagamento in somma capitale dei contributi nella spesa delle opere date in concessione, dovranno, per qualsiasi delle opere di bonifica integrale previste dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, gravare sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, e sulle altre somme che, ad integrazione della medesima autorizzazione, venissero in seguito assegnate.

Sulle medesime autorizzazioni dovranno gravare anche le spese dipendenti da interventi diretti dello Stato in materia di ricerche d'acqua nel sottosuolo a scopo irriguo o comunque di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle Isole. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1929.

Art. 21.

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ammettersi ai benefici, attribuiti dalla legge alle opere di bonifica di 1ª categoria, le bonifiche dichiarate ultimate prima della pubblicazione del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, limitatamente ai lavori che non erano autorizzati dalle leggi del tempo o la cui necessità non era prevedibile al momento dell'esecuzione delle opere principali di bonifica.

Resta peraltro ferma la decorrenza, dalla già intervenuta dichiarazione di ultimazione della bonifica, del termine ventennale di esenzione dall'imposta fondiaria dell'aumento di reddito dei terreni bonificati.

Art. 22.

Per i terreni sterili o a produzione spontanea che mediante muri di sostegno vengano sistemati a gradoni o terrazze e ridotti a cultura agraria è concessa una esenzione dall'imposta sul maggiore reddito per un periodo di anni 15 in aggiunta alle altre esenzioni eventualmente spettanti alla nuova cultura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 49. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2165**.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. **1518**.
Modifica all'art. 3 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, relativo al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 617, sul matrimonio degli ufficiali;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 617, sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — L'ufficiale di stato civile innanzi al quale è celebrato il matrimonio di un ufficiale del Regio esercito, trasmette un estratto del relativo atto al Ministero della guerra.

« Eguale obbligo è fatto all'ufficiale di stato civile che trascriva atti di matrimonio relativi ad ufficiali del Regio esercito, celebrati da ministri di culto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 37. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2166.**

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. **1520.**

Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata il 25 giugno 1929 con la « Ditta Fratelli Ghigo fu Pietro Società Trazione Elettrica Piemontese (S.T.E.P.) » per la concessione della tramvia extraurbana Torino-Settimo con diramazione Barca-Bertoulla e per la elettrificazione della linea stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 25 giugno 1929-VII fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della « Ditta Fratelli Ghigo fu Pietro Società Trazione Elettrica Piemontese (S.T.E.P.) » per la concessione, a quest'ultima, della tramvia extraurbana Torino-Settimo con diramazione Barca-Bertoulla e per la elettrificazione della linea stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 39. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2167.**

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. **1521.**

Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata l'8 giugno 1929 con la Società anonima tramvie della Sardegna per la concessione a quest'ultima della elettrificazione della tramvia extraurbana Cagliari-Quartu-Sant'Elena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, che converte in legge i Regi decreti 23 febbraio 1919, n. 303, 23 gennaio 1921, n. 56, 31 agosto 1921, n. 1222, 6 febbraio 1923, n. 431, e 23 maggio 1924, n. 998;

Viste le leggi 18 marzo 1926, n. 562, 25 novembre 1926, n. 2083, e 25 giugno 1926, n. 1262, che convertono in legge, rispettivamente, i Regi decreti 29 luglio 1925, n. 1509, 31 dicembre 1925, n. 2525, e 3 aprile 1926, n. 757;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 8 giugno 1929-VII fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della « Società anonima tramvie della Sardegna » per la concessione a quest'ultima della elettrificazione della tramvia extraurbana Cagliari-Quartu-Sant'Elena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 40. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1929.

Proroga del termine assegnato al commissario incaricato della temporanea gestione della Congregazione di carità e di altre istituzioni pubbliche di beneficenza di Catania.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che col 3 giugno p. p. sono scaduti i termini assegnati col decreto Ministeriale 3 dicembre 1928 al commissario incaricato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità e di altre undici istituzioni pubbliche di beneficenza in Catania;

Vista la proposta del prefetto di Catania;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine suaccennato;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 1° marzo 1930.

Il prefetto di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(5034)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 78 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Dizorz Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Dizorz Giovanni fu Giovanni e di Elisabetta Poiani, nato a Pola il 22 novembre 1886 e residente a Pola, via Inghilterra n. 23, di condizione insegnante elementare, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dizorz in « Di Zorzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Pussig Ida di Giuseppe e fu Ghersiak Luigia, nata a Pola il 6 aprile 1923, ed al figlio Silvio, nato a Pola, il 14 dicembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4715)

N. 72 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Radl Egone;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Radl Egone fu Luigia, nato a Pola il 19 ottobre 1886 e residente a Pola, via Pietro Contarini, 24, di condizione impiegato Regia marina, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Radl in « Radelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Castro Ofelia di Giuseppe e di Simsich Tommasina, nata a Pola il 28 agosto 1887, ed ai figli nati a Pola: Ofelia, il 31 ottobre 1908, e Rutilia, il 29 luglio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4716)

N. 158 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Pussig Giuseppe fu Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Pussig Giuseppe fu Giovanni e di Anna Brumat, nato a Gorizia il 22 aprile 1864 e residente a Pola, via Inghilterra, n. 63, di condizione floricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Pussig in « Pussini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati dalla ora defunta Maria Hershraak a Pola: Gisella, il 21 novembre 1896; Maria, il 6 marzo 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4717)

N. 99 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Soccolich Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Soccolich Antonio fu Antonio e di Caterina Soccolich, nato a Neresine il 13 dicembre 1882 e residente a Neresine, via San Francesco n. 154, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Soccolich in « Scarpetta ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rucconich Filomena di Domenico e fu Soccolich Filomena, nata a Neresine il 5 ottobre 1894; ed ai figli nati a Neresine: Bonaventura, il 6 novembre 1914; Erminia, il 21 ottobre 1919; Giovanni, il 24 giugno 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4718)

N. 410 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bericchievich Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Bericchievich Antonio fu Domenico e di Maria Marinzulich, nato a Neresine il 24 ottobre 1899 e residente a Neresine, via Santa Maria Maddalena n. 250, di condizione barbiere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bericchievich in « Berri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Loglia Domenica fu Matteo e di Zorovich Maria, nata a Neresine il 20 ottobre 1905, ed ai figli, nati a Neresine: Giovanni, il 20 novembre 1926, e Roberto, il 2 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4719)

N. 75 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Rucconich Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Rucconich Giovanni fu Giovanni e fu Maria Camalich, nato a Neresine l'11 giugno 1885 e residente a Neresine, di condizione direttore didattico, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rucconich in « Rucconi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4720)

N. 98 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Sattalich Matteo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e

l'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Sattalich Matteo fu Matteo e di Clementina Camalich, nato a San Giacomo di Neresine il 9 gennaio 1881 e residente a San Giacomo di Neresine, di condizione capitano marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sattalich in « Sattalini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Linardich Stefania di Giovanni e di Massalin Maria, nata a San Giacomo di Neresine il 10 agosto 1888; ed ai figli, nati a San Giacomo di Neresine: Matteo, il 31 luglio 1908; Stefania, il 28 marzo 1910; Casimiro, il 22 aprile 1912; Guglielmo, il 17 marzo 1916; Milan, il 23 marzo 1921, e Maria il 23 marzo 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: LEONE LEONE.

N. 490 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bertetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertetich Giorgio, del fu Antonio e fu Francesca Milotich, nato a Gallignana il 13 aprile 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertetti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Scattaro di Oliva Grubissich, nata a Scattari fraz. com. di Pola il 20 agosto 1876; ed ai figli nati a Stignano di Pola: Matteo, il 28 febbraio 1900; Maria, il 23 dicembre 1903; Eufemia, il 19 agosto 1905; Anna, il 24 maggio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4723)

N. 520 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bestulich » (Bestolich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bestulich (Bestolich) Giovanni, del fu Antonio e fu Eufemia Franetich (Franolich), nato a Parenzo il 2 aprile 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bestoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Antonio, nato a Pola il 2 giugno 1903 dalla ora defunta moglie Caterina Nacinovich.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4724)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 193.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 settembre 1929 Anno VII

Francia	74.82	Belgrado	33.66
Svizzera	368.36	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.705	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.665	Norvegia	5.09
Spagna	282.20	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.117
Berlino (Marco oro)	4.552	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.694	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	67.95
Peso argentino Oro	18.22	Rendita 3.50 % (1902)	62.75
Peso argentino Carta	8.01	Rendita 3 % lordo	40.65
New York	19.109	Consolidato 5 %	79.175
Dollaro Canadese	18.96		
Oro	368.71	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 38.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 700 — Data: 20 dicembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Di Maggio Carmelo di Calogero, per conto « S. A. La Luce » in Sancipirrello (Palermo) — Titoli del Debito pubblico nominativi: 3 — Rendita: L. 3300, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5324 — Data: 25 giugno 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: Ranieri Giuseppe — Titoli del Debito pubblico nominativi: 2 — Rendita: L. 273, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 335 — Data: 2 agosto 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Benincasa Gabriele fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico nominativi: 2 — Rendita: L. 300, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 9 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Di Vita notar Gaspare fu Francesco, domiciliato in Monte San Giuliano, per conto della Congregazione di carità di Monte San Giuliano (Trapani) — Titoli del Debito pubblico al portatore: 5 — Rendita: L. 355, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 9 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Di Vita notar Gaspare fu Francesco, domiciliato in Monte San Giuliano (Trapani), per conto della Congregazione di carità di Monte San Giuliano (Trapani) — Titoli del Debito pubblico al portatore: 4 — Rendita: L. 260, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 — Data: 15 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Di Vita notar Gaspare fu Francesco, domiciliato in Monte San Giuliano (Trapani), per conto della Congregazione di carità di Monte San Giuliano (Trapani) — Titoli del Debito pubblico al portatore: 5 — Rendita: L. 50, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 settembre 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5038)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esame a 10 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 3 novembre 1927, n. 2208;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame a 10 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica con l'annuo stipendio iniziale di L. 10,850 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2150 fino al 30 giugno 1930, e con l'annuo stipendio iniziale di L. 12,200 e il supplemento di servizio attivo di L. 2200 dal 1° luglio 1930, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste a' termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), non più tardi di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 3, con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita legalizzata. Sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando il limite di anni 35 per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed il limite di 39 anni per gl'invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Anche per i decorati al valore il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è protratto al compimento del 39° anno di età, a' sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

2° certificato di cittadinanza legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva;

6° certificato medico comprovante di aver sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma del podestà;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, o diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o copia notarile;

8° stato di famiglia legalizzato;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per chi abbia prestato servizio militare;

10° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno, attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 50.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuati quelli di cui ai numeri 9 e 10, devono essere redatti nella prescritta carta bollata.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 6 e 8 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito, di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, e anche nella Libia, cui venga ora o in prosieguo, destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese o tedesca o inglese), nella quale intende sottoporsi alla prova.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si fanno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 4.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) l'igiene generale e speciale;
b) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
c) un esperimento sulla conoscenza della lingua francese, o tedesca, o inglese, a scelta del concorrente.

Le prove pratiche sono due:

a) di clinica medica e di chimica e microscopia clinica;
b) di laboratorio.

La prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, verte:

a) intorno alla demografia ed assistenza pubblica;
b) intorno alla legislazione ed organizzazione sanitaria del Regno, come al programma annesso.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;
b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;
c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;
d) di due professori di università.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o, in mancanza, un funzionario del gruppo *A* del Ministero esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli.

Nel giorno stabilito per ciascuna delle prove scritte, la Commissione formula tre temi, uno dei quali viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse otto ore per isvolgerlo.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri, salvo che con gli incaricati alla vigilanza o con i membri della Commissione. Essi non devono portare manoscritti o pubblicazioni e neppure carta da scrivere, e possono soltanto consultare il testo delle leggi e dei decreti messo a loro disposizione dalla Commissione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova, debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami due almeno dei membri della Commissione.

Art. 7.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine di ogni giorno, le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad almeno uno degli altri commissari ed al segretario.

Le buste contenenti i nomi dei concorrenti sono aperte alla presenza della Commissione, dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 8.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega, previa richiesta al Ministro, un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

Spetta a tale insegnante di formulare di concerto con la Commissione e per ognuna delle lingue estere prescelte dai concorrenti per l'esperimento d'obbligo, tre temi, di cui uno viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti.

Per questa prova è fissata la durata massima di ore quattro. Valgono per il rimanente le norme degli articoli 6 e 7, salvo che è ammesso l'uso dei vocabolari.

Art. 9.

Le prove pratiche hanno luogo presso l'istituto o pubblico stabilimento a ciò idoneo, designato, sentito il Ministero, dalla Commissione esaminatrice, la quale stabilisce le modalità e la durata delle prove.

Alla prova debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Art. 10.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulla lingua estera, che potrà farsi, anche separatamente, con la durata massima di 30 minuti.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e delle prove pratiche e di dieci punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua estera, che vota solo per tale materia, dispone di 50 punti per la prova scritta e di altrettanti punti per la prova orale.

Art. 12.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, seguendo in tutto le norme indicate nei precedenti articoli 8 e 10 e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivo non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 13.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 14.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame e per ciascun concorrente.

Art. 15.

Fermi restando il diritto degli invalidi di guerra di cui all'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e la quota dei posti riservata agli ex combattenti a' sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, con le riduzioni e le precedenze all'uopo prescritte, i concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti. A parità di punti, si osserveranno le norme di cui all'art. 21 del decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso, allegare i documenti comprovanti il loro titolo.

Art. 16.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide, in via definitiva, sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 17.

I vincitori dovranno sostenere un periodo di prova di mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 700 per il periodo fino al 30 giugno 1930 e di L. 800 per il periodo

successivo, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Roma, addì 4 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

p. *Il Ministro per l'interno:* BIANCHI.

Programma particolareggiato per le prove di esame nel concorso ai posti di medico provinciale aggiunto nell'Amministrazione della sanità pubblica.

PROVE SCRITTE.

A) 1° — *Igiene generale:*

I. — Suolo - Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - Struttura meccanica - Aria del suolo - Acque freatiche - Temperatura - Inquinamento ed autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.

II. — Acqua - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua pei luoghi abitati - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

III. — Aria - Fattori fisici; componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - Nozioni di climatologia - Acclimatazione.

IV. — Abitazione - Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità - Condizioni igieniche per i vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento - Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

V. — Allontanamento dei materiali di rifiuto - Sistemi di fognature e loro valore igienico - Spazzatura domestica e stradale - Destinazione ultima dei materiali di rifiuto.

VI. — Alimentazione - Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute) - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

VII. — Vestiario - Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

A) 2° — *Igiene speciale:*

I. — Igiene rurale - Case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali - Educazione igienica del contadino - Bonifiche agricole.

II. — Igiene urbana - Piani regolatori - Vie e piazze - Pavimentazione stradale - Risanamenti urbani.

III. — Igiene del bambino - Allattamento naturale, artificiale e misto - Altri alimenti oltre il latte - Asili per poppanti.

IV. — Igiente della scuola - Criteri igienici per la costruzione di edifici scolastici - Provvista e distribuzione di acqua potabile - Riscaldamento - Ventilazione - Illuminazione - Suppellettile scolastica - Esercizi fisici e lavoro intellettuale - Malattie degli scolari - La propaganda igienica e la scuola.

V. — Igiene industriale - Nozioni di igiene dell'operaio e dei cantieri di lavoro e degli stabilimenti industriali.

VI. — Igiene ospedaliera - Tipi diversi di ospedali generali e speciali - Fattori principali dell'igiene ospedaliera.

VII. — Igiene navale e portuale - Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Ordinamento del servizio di sanità marittima.

VIII. — Igiene ferroviaria - Stazioni ferroviarie, locali per emigranti - Disinfezione della carrozza dei viaggiatori e dei carri pel bestiame.

IX. — Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri luoghi di pubblico convegno.

X. — Mercati e macelli pubblici - Norme igieniche.

XI. — Cimiteri: inumazione, tumulazione e cremazione dei cadaveri - Polizia mortuaria.

B) *Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:*

I. — Generalità sulle malattie infettive - Fonti d'infezione - Veicoli, vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi - Disposizioni individuali di tempo e di luogo - Disinfezione e disinfestazione - Stabilimenti di disinfezione e disinfestazione a domicilio - Profilassi internazionale e profilassi locale delle malattie infettive.

II. — Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo - Scarlattina - Varicella - Vaiuolo - Parotite epidemica - Pertosse influenza - Encefalite letargica - Meningite cerebrospinale epidemica - Poliomielite anteriore acuta - Polmonite - Difterite e crup - Febbre puerperale - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorrea - Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre tifoide - Infezioni da paratifi - Dissenteria bacillare - Dissenteria amebica - Botulismo - Febbre mediterranea - Tifo esantematico - Tifo ricorrente - Spirochetosi - Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leihsmaniosi - Malattia del sonno - Beri-Beri - Pellagra - Scorbuto - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilharziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi.

C) *Prova di lingua estera:*

Traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, o tedesca, o inglese, a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE.

I. — Di clinica medica: Esame di un infermo e riconoscimento della malattia, e saggio di chimica e microscopia clinica.

II. — Di laboratorio:

a) tecnica del prelevamento, per l'esame diretto del sangue e di vari materiali patologici, e del condizionamento dei materiali stessi nel caso d'invio, per l'esame microscopico, batteriologico o biologico, ad un laboratorio;

b) tecnica del prelevamento di campioni di acqua potabile da sottoporre ad esame batteriologico o chimico, e loro trasporto al laboratorio;

c) esame del Mais;

d) determinazione della temperatura della pressione e della umidità dell'aria;

e) tecnica della disinfezione, funzionamento degli apparecchi di disinfezione col vapore o con disinfettanti chimici, disinfezione con mezzi chimici.

Al termine delle prove pratiche il candidato deve presentare una breve relazione scritta.

PROVE ORALI.

I. — Demografia:

a) modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo Stato, la composizione e il movimento della popolazione: la scheda di censimento - I registri dello stato civile e della popolazione - La scheda di dichiarazione di morte e della causa di morte - Metodi per la rilevazione statistica della morbilità - Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione;

b) risultati e leggi fondamentali della statistica demografica - Popolazione assoluta e relativa; urbana e rurale; agglomerata e sparsa - Composizione della popolazione per sesso ed età e per professioni - La natalità e la nuzialità - Le leggi statistiche della mortalità generale e della mortalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili) - La morbilità - I movimenti migratori.

II. — Ordinamento della assistenza pubblica in Italia - Assistenza ospedaliera - Assistenza all'infanzia - Assistenza sanitaria - Condotte mediche chirurgiche, ostetriche, farmaceutiche.

III. — Legislazione e ordinamento sanitario nel Regno - Testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 e R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889; regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 - Regolamenti:

per la sanità marittima 29 settembre 1895, n. 636;

contenente disposizioni per diminuire le cause della malaria 25 febbraio 1907, n. 61;

per l'applicazione della legge sulla pellagra 5 novembre 1907, n. 427;

per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche;

per il controllo dei sieri e dei vaccini.

Principali disposizioni legislative e regolamentari per la profilassi della tubercolosi, del tracoma e per la emigrazione.

Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912.

IV. — Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo nel Regno.

V. — Lettura e traduzione a vista in italiano e conversazione nella lingua estera prescelta.

p. *Il Ministro per l'interno:* BIANCHI.

(5044)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.